

OSSERVA

Con ordinanza del 12 gennaio 2012 il Presidente dell'ufficio, all'esito di udienza di comparizione dei coniugi nell'ambito della quale non era comparso il resistente, aveva assegnato a RM termine perentorio fino all'8 febbraio 2012 per la notifica a DF del verbale relativo alla predetta udienza, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 709 c.p.c.. All'udienza fissata dinanzi a questo istruttore, la ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per la notifica, essendo la stessa avvenuta oltre il termine perentorio assegnato dal Presidente per cause ritenute ad essa non imputabili (segnatamente, un disguido di cancelleria che avrebbe reso non reperibile il fascicolo d'ufficio a seguito della trasmissione degli atti in Procura per la formalizzazione dell'intervento del PM in sede). La richiesta di remissione in termini è certamente da rigettare.

L'ordinanza presidenziale, infatti, ricalcando la formulazione dell'art. 709 c.p.c., aveva espressamente qualificato come perentorio il termine assegnato per la notifica del verbale al coniuge non comparso e nessuna valida ragione di remissione in termini (*recte*: di sanatoria, avendo provveduto la RM alla notifica, sia pure in maniera intempestiva) la ricorrente ha articolato, risultando il fascicolo tornato dalla Procura in data 27 gennaio 2012 (quindi 12 giorni prima della scadenza del termine fissato) e, pertanto, in tempo utile per la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario entro l'8 febbraio 2012.

Ritiene, tuttavia, questo giudice che la violazione procedurale commessa dalla ricorrente non possa condurre all'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.e., configurando, piuttosto, una nullità da emendare in vista del prosieguo del giudizio.

Ai sensi della norma da ultimo citata, invero, il processo si estingue qualora la parte alla quale spetta proseguire il giudizio non vi provveda nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice il quale, tuttavia, deve essere autorizzato dalla legge stessa a fissarlo, in coerenza con il principio sancito dall'art. 152, u.c., e.p.e., che rimette in via esclusiva al legislatore la qualificazione come perentorio di un termine processuale.

Nel caso di specie, in sede di udienza presidenziale è stata fatta applicazione dell'art. 709 e.p.c. - che, appunto, prevede la necessità di assegnare al ricorrente un termine perentorio per la notifica del verbale di udienza al coniuge non comparso - ma la norma non è conferente al giudizio di divorzio, in seno al quale gli sviluppi dell'udienza dinanzi al Presidente sono regolati dall'art. 4, commi 9 e 10, della legge 898/1970 (come novellati dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 prima e poi dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), che non prevedono un termine perentorio per la notifica dell'ordinanza al coniuge non comparso, disponendo che quest'ultima debba avere luogo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. dimidiati (deve ritenersi, peraltro, che la scelta del legislatore sia stata voluta, in quanto l'art. 4 l. 898/1970, nella formulazione antecedente alla novella del

1987, prevedeva, al pari dell'art. 709 c.p.c., l'assegnazione di un termine perentorio per la notifica al coniuge non comparso del verbale dell'udienza presidenziale).

D'altra parte, occorre osservare che la dottrina si è mostrata scettica all'applicabilità dell'art. 307 c.p.c. anche a fronte del mancato rispetto del termine assegnato ex art. 709 c.p.c. – espressamente qualificato come perentorio dal legislatore – osservando che l'estinzione del processo di separazione, anziché sanzionare l'inerzia colpevole del ricorrente, potrebbe finire addirittura per avvantaggiarlo, stante l'ultrattività dei provvedimenti presidenziali ex art. 189 disp. att. C.p.e..

Poiché, pertanto, l'unica conseguenza associabile all'intempestiva notifica è, nel caso di specie, la contrazione dei termini a disposizione del convenuto per la costituzione in giudizio, non potendosi ipotizzare un effetto estintivo fuori dalle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, è da ritenere che debba farsi applicazione analogica dell'art. 164, comma 1, c.p.c. e dell'art. 291 c.p.c., anche in considerazione del contenuto di *vocatio in ius* che permea l'ordinanza presidenziale all'esito delle indicate riforme di legge, rendendola assimilabile, almeno sotto tale profilo, all'atto di citazione, nel raccordo tra le due fasi in cui il procedimento si scinde.

PQM

*letti gli artt. 164 e 291 c.p.c.*

ORDINA la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale del 12 gennaio 2012, unitamente al presente verbale, entro il termine perentorio del 30 giugno 2012;

*letto l'art. 4 legge 898/1970*

ASSEGNA al convenuto termine fino al 15 ottobre 2012 per la costituzione in giudizio nelle forme di cui agli artt. 166 c.p.c. e per la formulazione delle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. (inclusa la facoltà di proporre eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio);

FISSA nuova udienza di comparizione e trattazione dinanzi a sé in data 6 novembre 2012 ore 9:30;

MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla parte costituita.

Lamezia Terme, 10 maggio 2012